

decreascenti. Per godere effettivamente della concessione occorrerà che i contratti rimangano in pieno vigore fino alla normale scadenza o fino alla morte dell'assicurato.

La partecipazione avrà effetto dal 1. luglio corrente su tutti i contratti in vigore al 31 dicembre 1930 (compresi quelli che, pur essendo sospesi nei loro effetti a tale data, siano stati in seguito riattivati).

Le somme che verranno risparmiate, in seguito a decadenza prematura o a riduzione dei contratti sui quali viene oggi attribuita la quota di partecipazione, saranno conglobate con gli utili da distribuirsi nel venturo esercizio.

Roma, 27 giugno 1931 - TX

Il Regio Commissario

*Arina*